

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabile l'amministratore che restituisce il finanziamento ai soci

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

START UP E PMI INNOVATIVE

[Scopri di più >](#)

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1516, depositata ieri, 19 gennaio, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **regime di responsabilità degli amministratori** in caso di **restituzione** del finanziamento dei soci prima di **soddisfare gli altri creditori sociali**.

La **curatela** del fallimento proponeva un'azione di responsabilità nei confronti degli **amministratori della società fallita** per aver gli stessi scelto di procedere al **rimborso dei finanziamenti dei soci**, in danno dei **creditori sociali** che avrebbero dovuto essere preferiti.

Veniva tra l'altro qualificato **amministratore di fatto** della società un socio finanziatore, marito dell'amministratrice, per aver **sottoscritto un unico contratto**.

Quest'ultimo proponeva ricorso, ritenendo di **non poter essere qualificato amministratore di fatto** semplicemente per aver apposto la sua **firma**, come **garante**, su un **contratto preliminare di vendita di un'imbarcazione**; d'altra parte, per poter essere considerato **amministratore di fatto** di una società è necessaria la **prova dell'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa**, **non** potendo dunque essere **sufficiente il compimento di un'unica operazione**, episodica e occasionale.

In effetti la Suprema Corte, investita della questione, è tornata ad evidenziare come la **figura dell'amministratore di fatto** possa essere ritenuta sussistente in tutti i casi in cui può essere accertato un **coinvolgimento del soggetto nella gestione dell'impresa**, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società.

Quindi, il **compimento di atti di natura eterogenea ed occasionale non è idoneo** a ritenere configurabile una posizione di amministratore di fatto.

Ciò premesso, però, nel caso in esame **non solo le prove testimoniali** risultavano essere **univoche**, ma doveva essere considerata la **significatività** dell'atto di vendita, riguardante **l'unico bene sociale**, tra l'altro avente un **rilevante valore**.

Con un ulteriore motivo di ricorso gli **amministratori** rilevavano poi che si erano limitati a **vendere l'unico bene della società**, saldando il debito contratto a titolo di mutuo e restituendo i finanziamenti dei soci, i quali risultavano essere gli **unici altri creditori della società**. Il debito nei confronti della ex dipendente per rivendicazioni salariali e illegittimo licenziamento **non era infatti ancora noto agli amministratori**, non avendo ancora gli stessi ricevuto notifica dell'atto introduttivo del giudizio proposto dalla stessa dipendente.

La Corte di Cassazione non ha però accolto il motivo di impugnazione, **avendo comunque gli amministratori la possibilità e l'obbligo di conoscere la situazione creditoria e debitoria della società**.